

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART. 1

Oggetto

1 Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del DPR n. 445/2000 vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate alla Camera di Commercio , Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di Bologna, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.

2 I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle autocertificazioni nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche- dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

3 Restano salve particolari disposizioni inerenti i controlli previsti da normative speciali.

ART. 2

Autocertificazioni/ Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

1 Per autocertificazioni si intendono:

- a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
- c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio.

2 Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

3 La Camera di Commercio di Bologna adotta ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni.

4 La Camera di Commercio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 , comma 1 del DPR 445/2000 – per i procedimenti di propria competenza – quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati , richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.

5 Gli uffici nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno la facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

6 Le autocertificazioni richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

7 Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il soggetto abbia diretta conoscenza, non certificabili.

ART. 3

Controlli sulle autocertificazioni

1 La Camera di Commercio di Bologna effettua idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche a campione e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.

2 Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'Ente camerale compie verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazioni e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative agli stessi. I controlli vengono effettuati esclusivamente relativamente ai soggetti beneficiari del provvedimento camerale.

3 Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.

4 Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si renda necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese richiedendo, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, conferma scritta ai competenti Uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

5 Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà l'Ente camerale provvede ad apposite verifiche presso soggetti anche privati.

ART. 4

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1 L'Ente camerale, con apposito provvedimento del Dirigente provvede all'effettuazione dei controlli a campione.

2 Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti dell'Ente camerale.

3 Detta percentuale, nonché le modalità di scelta delle dichiarazioni, verranno determinate nel medesimo provvedimento del Dirigente che autorizza l'effettuazione dei controlli a campione; la percentuale non può essere comunque inferiore al 5% e superiore al 15%. Il Dirigente, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia molto elevato, potrà stabilire percentuali inferiori al minimo indicato dando la necessaria motivazione nel provvedimento di propria competenza.

4 La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;

b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (es: una pratica ogni n. presentate, a partire dalla numero) .

5 Qualora nell'ambito di un certo settore il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.

6 Oltre a quanto previsto dal precedente punto 5 , i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione , tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione . Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità nella dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

7 Il Dirigente ha comunque facoltà di prevedere modalità di controllo particolari che devono essere specificamente motivate nel provvedimento di competenza.

ART. 5

Termine per l'effettuazione dei controlli

I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia della azione amministrativa:

a) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo; in caso di assegnazione di contributi per i quali sia prevista una graduatoria unica a conclusione dell'esame di tutte le istanze, i 30 giorni decorrono dal termine procedimentale per la definizione della graduatoria e la liquidazione delle istanze estratte potrà avvenire solo dopo l'effettuazione del controllo con esito positivo,

b) entro il mese successivo a quello in cui il provvedimento è stato emanato in caso di controllo successivo;

c) con cadenza stabilita dal Dirigente, almeno una volta all'anno in caso di controllo successivo di autocertificazioni riferite a procedimenti aventi carattere periodico e/o occasionale

In tutti i casi i controlli devono essere attivati nei tempi che, per gli specifici atti e provvedimenti, siano idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 6

Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

1 Qualora nel corso dell'istruttoria si rilevino errori e/o imprecisioni che non costituiscano falsità ai sensi degli artt.71 e segg. del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro dieci giorni, o altro termine congruo, dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa. Si verifica tale circostanza quando l'informazione è evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa può essere sanata con successiva dichiarazione.

2 La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, ma non il contenuto delle dichiarazioni rese.

3 In mancanza di regolarizzazione, il responsabile del procedimento adotterà provvedimento formale di rifiuto o di decadenza.

ART. 7

Responsabilità del dichiarante

1 Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

2 In tal caso il Dirigente dovrà inoltrare relativa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

3 Ferma restando la responsabilità del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4 L'Ente camerale ed il suo personale non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

ART. 8

Controlli effettuati dall'Ente camerale per conto di altre amministrazioni

L'Ente camerale è tenuto a svolgere verifiche indirette e ad agevolare le verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni nei termini stabiliti da eventuali intese e comunque entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giada Grandi

Il Presidente
Bruno Filetti